san edil
FONDO SANITARIO LAVORATORI EDILI

REGOLAMENTO OPERATIVO DELLA PRESTAZIONE SOLIDARISTICA SOSTEGNO STUDIO

ART. 1 - OGGETTO 3

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 3

ART. 3 - PERIODO DI VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA PRESTAZIONE 3

ART. 4 - DESTINATARI 3

ART. 5 - LIMITE ANAGRAFICO 4

ART. 6 - MISURA DELLA PRESTAZIONE 4

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 4

ART. 8 - ISTRUTTORIA 5

ART. 9 - SOSTEGNO PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 5

ART. 10 - SOSTEGNO PER STUDI UNIVERSITARI E ASSIMILATI 5

ART. 11 - STUDENTI UNIVERSITARI LAVORATORI 6

ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE 6

ART. 13 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 6

ART. 14 - RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE 6

ART. 1
OGGETTO

Il presente Regolamento:

- disciplina le modalità di accesso, gestione ed erogazione della prestazione solidaristica denominata “Sostegno Studio”, a favore dei figli di lavoratori edili deceduti in conseguenza di infortunio sul lavoro;
- è di natura applicativa rispetto all’Accordo delle Parti Sociali sottoscritto in data 8 ottobre 2025;
- è adottato ai sensi dell’art. 15, lettera e bis) dello Statuto, su approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa intesa tra le Parti Istitutive;
- attua le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2 dello Statuto.

ART. 2
DOTAZIONE FINANZIARIA

La CNCE conferisce al Fondo Sanedil, secondo le tempistiche individuate dalle Parti Sociali, la somma complessiva di 15 milioni di euro destinata all’erogazione della prestazione di cui al presente Regolamento.

Le risorse sono utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento.

ART. 3
PERIODO DI VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione ha carattere sperimentale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, con riferimento alle domande di sostegno al reddito presentate entro il medesimo periodo. Resta ferma la possibilità di proseguire l’erogazione della prestazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, oltre il 31 dicembre 2027 esclusivamente in relazione alle domande validamente presentate nel periodo di sperimentazione.

La prestazione non produce effetti retroattivi, non essendo riconoscibili né liquidabili importi riferiti ad annualità scolastiche e universitarie relative a periodi antecedenti al 1° gennaio 2026, salvo quanto espressamente previsto dall’art. 9, comma 4.

ART. 4
DESTINATARI

Possono accedere alla prestazione i figli di lavoratori edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro.

Il lavoratore deceduto deve risultare:

a) regolarmente denunciato, alla data del sinistro, presso una Cassa Edile/Edilcassa appartenente al sistema CNCE;
b) deceduto per infortunio sul lavoro avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’infortunio con esito mortale deve essere attestato mediante provvedimento definitivo INAIL.

ART. 5
LIMITE ANAGRAFICO

La prestazione è riconoscibile ai beneficiari che non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di prima presentazione della domanda.

Il requisito anagrafico deve essere posseduto esclusivamente al momento della prima domanda; il superamento del limite di età in corso di fruizione non comporta la perdita del beneficio, purché permangano gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 6
MISURA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione consiste in un sostegno economico allo studio, con un massimo di 10.000 euro annue per la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado e di 12.000,00 euro annue nell’ipotesi di frequenza ai corsi universitari.

La prestazione decorre dall’iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado e può proseguire fino al conseguimento della laurea, triennale e/o magistrale.

L’erogazione avviene esclusivamente per un numero massimo di anni equivalente alla durata della scuola secondaria di secondo grado e/o per la durata prevista dal piano di studi universitario prescelto, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Regolamento e dei limiti temporali di cui all’art. 3. Limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, è ammessa l’erogazione della prestazione anche per un ulteriore anno rispetto alla durata ordinaria del percorso di studi.

ART. 7
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata dal beneficiario avente diritto o, se minorenne, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

La domanda deve essere inoltrata al Fondo Sanedil all’indirizzo di posta elettronica sostegnostudio@fondosanedil.it utilizzando il modulo di richiesta (Allegato A) appositamente predisposto dal Fondo.

La domanda deve essere presentata in occasione della prima richiesta della prestazione e, successivamente, rinnovata annualmente per la conferma del diritto alla prestazione.

Alla domanda devono essere allegati, oltre al modulo di richiesta, i seguenti documenti:

1. Documento di identità del richiedente e del beneficiario;
2. Stato di famiglia (storico) attestante il rapporto di parentela con il lavoratore deceduto;
3. Certificato di morte del lavoratore;
4. Provvedimento definitivo rilasciato dall’ INAIL relativo all’infortunio mortale;

5. Certificazione di iscrizione scolastica o universitaria;
6. Estratto esami sostenuti (per studenti universitari);
7. Attestazione di frequenza rilasciato dall'istituto scolastico.

Ai fini dell'accesso alla prestazione, il beneficiario studente non incluso nello stato di famiglia del lavoratore deceduto o del genitore superstite non è escluso dal beneficio, purché il rapporto di filiazione sia comprovato mediante idonea documentazione anagrafica o certificativa.

ART. 8
ISTRUTTORIA

Il Fondo Sanedil verifica:

a) la sussistenza dei requisiti soggettivi;
b) la completezza e la conformità della documentazione presentata.

In caso di documentazione incompleta, il Fondo richiede l'integrazione necessaria.

Decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione senza esito positivo, la domanda si intende decaduta.

Il beneficiario può in ogni caso ripresentare una nuova domanda completa.

In caso di esito positivo della domanda, il Fondo dispone l'erogazione della prestazione

ART. 9
SOSTEGNO PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per il primo anno di iscrizione, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'istituto scolastico prescelto.

Per gli anni successivi, deve essere allegata la certificazione attestante l'iscrizione all'anno scolastico in corso e l'attestazione di frequenza all'anno scolastico precedente.

Per il solo anno di prima iscrizione, la prestazione è erogata per quattro mensilità (settembredicembre).

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, l'erogazione delle quattro mensilità di cui al comma 3 del presente articolo, può avere effetto retroattivo esclusivamente se la domanda è presentata entro l'anno solare successivo.

ART. 10
SOSTEGNO PER STUDI UNIVERSITARI E ASSIMILATI

Per il primo anno, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla facoltà universitaria o a istituti assimilati (accademie, conservatori, ecc.).

Per gli anni successivi e fino al conseguimento della laurea, devono essere presentati:

a) certificato di iscrizione all'anno accademico successivo;
b) attestazione del superamento di almeno due esami per anno;
c) eventuale giustificazione degli esami non sostenuti per gravi e documentati motivi.

La prestazione è riconosciuta esclusivamente per la durata ordinaria del corso di studi, nei limiti temporali di cui all'art. 3.

ART. 11
STUDENTI UNIVERSITARI LAVORATORI

Per gli studenti lavoratori, la prestazione può essere erogata fino a un massimo di tre anni fuori corso.

È obbligatoria la presentazione di:

a) regolare lettera di assunzione;
b) contratto di lavoro.

Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10.

ART. 12
MODALITÀ DI EROGAZIONE

La prestazione è erogata con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Gli importi spettanti sono suddivisi in rate di pari valore, determinate entro i limiti annuali individuati nell'articolo 6, e corrisposte in misura identica per ciascun trimestre.

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario sul conto indicato dal beneficiario o dal tutore.

ART. 13
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Fondo Sanedil l'eventuale interruzione del percorso di studi e ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione. Qualora emerga, anche successivamente all'erogazione, l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti, ovvero in caso di interruzione del percorso di studi non tempestivamente comunicata, il Fondo Sanedil procederà alla revoca della prestazione e al recupero delle somme erogate.

ART. 14
RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE

Il Fondo Sanedil provvede a predisporre apposita rendicontazione periodica finalizzata al

monitoraggio dell'utilizzo delle risorse stanziate per la prestazione oggetto del presente Regolamento. La rendicontazione riguarda, in particolare:

a) il numero delle domande accolte, respinte e decadute;
b) l'ammontare complessivo delle risorse impegnate ed erogate;
c) i casi di interruzione, sospensione o revoca della prestazione, con indicazione delle relative motivazioni;
d) le risorse liberate a seguito delle interruzioni o cessazioni del beneficio.

La rendicontazione è trasmessa alle Parti istitutive con cadenza almeno annuale, nonché al termine del periodo di sperimentazione di cui all'art. 3.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, le Parti istitutive possono valutare eventuali rimodulazioni, proroghe o stabilizzazioni della prestazione, nei limiti delle risorse disponibili.


san edil
FONDO SANITARIO
LAVORATORI EDILI